



**OGGETTO: Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale**

*Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco*

*Relatore: Giovanni Petrina - Assessore*

*L'Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l'approvazione di una modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.*

*La modifica proposta concerne l'art. 15 del Regolamento in materia di diritto di informazione e di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali, ed è finalizzata ad un migliore contemperamento dell'esigenza di garantire l'esercizio delle prerogative sancite dall'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 con quella di assicurare il buon andamento e il regolare funzionamento degli uffici.*

*Il Testo Unico degli Enti Locali attribuisce infatti ai Consiglieri Comunali un diritto funzionale alla cura dell'interesse pubblico connesso al mandato elettorale, che ha pertanto natura intrinsecamente più ampia di quello disciplinato dalla legge 241/90.*

*La giurisprudenza amministrativa, la Commissione per l'esercizio dell'accesso agli atti amministrativi e il Ministero dell'interno hanno unanimemente affermato che con il succitato art. 43 il legislatore ha inteso attribuire ai Consiglieri un diritto di accesso non condizionato a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato. Nello stesso tempo sono stati definiti i limiti entro cui tale prerogativa può essere esercitata, stabilendo in particolare che:*

- il Consigliere Comunale non può abusare del diritto all'informazione, utilizzandolo a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente;*
- l'adempimento del diritto d'accesso da parte dell'ente locale non deve risultare eccessivamente gravoso, e deve consentire il regolare funzionamento degli uffici comunali.*

*Inoltre, è stato inoltre chiarito che la pubblica amministrazione può stabilire delle modalità operative per l'esercizio del diritto, che si ripercuotono sotto il profilo organizzativo al fine di non creare intralcio all'attività degli uffici.*

*Si ritiene pertanto opportuno individuare e disciplinare le modalità organizzative dell'esercizio del diritto di cui all'art. 15 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività degli uffici e una puntuale e tempestiva evasione delle richieste dei Consiglieri.*

*L'Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:

- n. 42 del 08.07.2010, con cui è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- n. 53 del 29.09.2010, n. 59 del 17.11.2010 e n. 9 del 28.03.2012, con cui sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento;

**RICHIAMATO** l'art 43 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede al comma 2 che i Consiglieri Comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

**RILEVATO** che con tale disposizione il legislatore ha inteso conferire al diritto di accesso dei Consiglieri comunali natura più ampia di quello spettante ai portatori di interessi individuali

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27.04.2012

dall'art. 22 della legge 241/1990, attribuendo ai Consiglieri un potere espressivo del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, quanto tale direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale dei suddetti Amministratori, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferitogli dal corpo elettorale;

PRESO ATTO del consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia per cui:

- i Consiglieri Comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6963/2010);
- il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un'indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all'esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai Consiglieri degli organi elettorali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 5895/2011);

ATTESO che la giurisprudenza afferma unanimemente che l'esigenza dei Consiglieri ad espletare il proprio mandato elettorale deve essere temperata con quella dell'Amministrazione al regolare svolgimento della propria attività, stabilendo in particolare che:

- il "diritto all'informazione" del Consigliere Comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6293/2002; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4471/2005);
- il Consigliere Comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4471/2005);
- la pubblica amministrazione potrà stabilire delle modalità operative per l'esercizio del diritto, che si ripercuotono sotto il profilo organizzativo al fine di non creare intralcio all'attività degli uffici, prevedendo delle limitazioni nell'orario e nella facoltà di ottenere l'assistenza del personale addetto (T.A.R. Veneto, ord., 27 ottobre 2004, n. 2754; T.A.R.

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27.04.2012

Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004, sentenza n. 163; Cons. Stato, sez.V, 13 novembre 2002, n. 6293, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del n. 6963/2010);

PRESO ATTO inoltre dell'orientamento espresso:

- dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare dei seguenti pareri formulati rispettivamente:

- nelle sedute del 5 ottobre 2004, del 15 marzo 2005 e del 19 settembre 2006 in cui si afferma che le uniche limitazioni all'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa;
- nella seduta del 16 novembre 2004, dove si sostiene che i Consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non debbono rivolgere richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare;
- nella seduta del 23 giugno 2009, in cui si afferma che la richiesta di accesso, qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali, può essere evasa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente;

- dal Ministero dell'Interno, in particolare con i pareri espressi in data 30.12.2011 e 25.05.2011, in cui si conferma quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, e cioè che il Consigliere deve quindi contemperare il diritto di accesso con l'esigenza di non intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa ed il regolare funzionamento degli uffici comunali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizzativo che economico;

VISTO l'art. 15 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e valutata l'opportunità di definirne meglio i contenuti al fine di contemperare il diritto del Consigliere all'accesso e alle informazioni con un regolare ed ordinato funzionamento degli uffici comunali:

RITENUTO opportuno disciplinare in particolare:

- le modalità organizzative per la presentazione dell'istanza e per l'evasione delle richieste da parte degli uffici comunali;
- i limiti all'esercizio del diritto d'accesso così come definiti dall'univoco e costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione per l'esercizio del diritto di accesso;

VISTA la modifica al suddetto regolamento di cui all'allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 5, comma 5 del vigente statuto comunale;

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

### **SI PROPONE**

- di approvare la modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale riportata nell'allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27.04.2012

- di dichiarare l'immediata efficacia della suddetta al regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 5 del vigente Statuto comunale;
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

---

PARERI:

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere:

- favorevole di regolarità tecnica  
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Serv. Econ- Finanziari  
Dott. Giorgio Bonaldo

**ALLEGATO SUB A)**

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 15 – TESTO VIGENTE	ART. 15 - MODIFICA
<p>1. I Consiglieri comunali per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle sue aziende e degli enti dipendenti o a cui il Comune partecipa.</p> <p>2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione o di estrazione di copia di tutti gli atti e documenti formati dall'Ente, ovvero in possesso dell'Ente o comunque dallo stesso utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.</p> <p>3. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi.</p> <p>4. La richiesta delle copie di cui al comma 2 è effettuata su apposito modulo sul quale il Consigliere indica gli estremi dell'atto o documento di cui richiede la copia e appone data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del mandato elettorale.</p> <p>5. Il Consigliere comunale può richiedere copia autenticata delle deliberazioni del Consiglio, nel qual caso sulle stesse va apposta la dizione che vengono rilasciate in esenzione dell'imposta di bollo esclusivamente per le funzioni connesse alla carica di Consigliere comunale.</p> <p>6. Il rilascio delle copie avviene nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.</p> <p>7. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria in quanto il loro uso è limitato all'esercizio del mandato elettorale inerenti la carica di Consigliere e in nessun caso egli può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti.</p> <p>8. L'estrazione di copia di atti e documenti complessi costituiti da: rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché in formato fotocinematografico, è effettuata, di prassi, su</p>	<p>1. I Consiglieri comunali per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle sue aziende e degli enti dipendenti o a cui il Comune partecipa.</p> <p>2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione o di estrazione di copia di tutti gli atti e documenti formati dall'Ente, ovvero in possesso dell'Ente o comunque dallo stesso utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.</p> <p><b>2bis. Le richieste di accesso agli atti sono inammissibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>se formulate in modo generico o prive dei dati idonei a consentire ai funzionari competenti un'identificazione, anche minima, della documentazione oggetto dell'accesso;</b></li> <li>b) <b>se concernono tutti gli atti adottati successivamente ad una certa data;</b></li> <li>c) <b>se riguardano provvedimenti ancora da adottare;</b></li> <li>d) <b>se concernono intere categorie di atti.</b></li> </ul> <p>3. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi.</p> <p>4. La richiesta delle copie di cui al comma 2 è effettuata su apposito modulo sul quale il Consigliere indica gli estremi dell'atto o documento di cui richiede la copia e appone data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del mandato elettorale.</p> <p><b>4bis. Le richieste di accesso agli atti amministrativi sono inviate al Comune esclusivamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>a mezzo fax;</b></li> <li>b) <b>a mezzo posta;</b></li> <li>c) <b>a mezzo posta elettronica certificata;</b></li> <li>d) <b>con consegna a cura del Consigliere al</b></li> </ul>

<p>supporto digitale.</p> <p>9. In particolare è consegnata copia su supporto digitale della seguente documentazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) progetti di opere pubbliche;</li> <li>b) Piano di assetto territoriale e piano di assetto territoriale intercomunale;</li> <li>c) Piano degli interventi;</li> <li>d) Varianti urbanistiche agli strumenti di cui ai precedenti punti b) e c);</li> <li>e) Tavole cartografiche e documentazione fotografica disponibile in formato digitale.</li> </ul> <p>10. I Consiglieri comunali per ottenere notizie ed informazioni ed effettuare la consultazione degli atti utili all'espletamento del loro mandato possono rivolgersi direttamente agli uffici comunali.</p> <p>11. I Consiglieri comunali, nell'utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p><b>12. Ai Capigruppo viene inoltre inviato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta e pubblicate all'Albo Pretorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000, a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica o fax.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>protocollo dell'Ente.</b></p> <p><b>4ter. Le richieste di accesso agli atti mediante estrazione di copia sono presentate all'Ufficio Protocollo, che procederà a trasmetterle all'Ufficio di supporto agli organi elettivi.</b></p> <p><b>4quater. L'Ufficio di supporto agli organi elettivi acquisirà le copie dei documenti dai competenti uffici e provvederà a trasmettere le stesse al Consigliere nel termine di cui al successivo comma 6.</b></p> <p>5. Il Consigliere comunale può richiedere copia autenticata delle deliberazioni del Consiglio, nel qual caso sulle stesse va apposta la dizione che vengono rilasciate in esenzione dell'imposta di bollo esclusivamente per le funzioni connesse alla carica di Consigliere comunale.</p> <p>6. Il rilascio delle copie avviene nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.</p> <p>7. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria in quanto il loro uso è limitato all'esercizio del mandato elettorale inerenti la carica di Consigliere e in nessun caso egli può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti.</p> <p>8. L'estrazione di copia di atti e documenti complessi costituiti da: rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché in formato fotocinematografico, è effettuata, di prassi, su supporto digitale.</p> <p>9. In particolare è consegnata copia su supporto digitale della seguente documentazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) progetti di opere pubbliche;</li> <li>g) Piano di assetto territoriale e piano di assetto territoriale intercomunale;</li> <li>h) Piano degli interventi;</li> <li>i) Varianti urbanistiche agli strumenti di cui ai precedenti punti b) e c);</li> <li>j) Tavole cartografiche e documentazione fotografica disponibile in formato digitale.</li> </ul> <p><b>10. I Consiglieri comunali possono ottenere notizie ed informazioni ed effettuare la consultazione degli atti utili all'espletamento del loro mandato con le modalità concordate con i competenti Responsabili dei Servizi.</b></p> <p>11. I Consiglieri comunali, nell'utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del</p>
--	---

	<p>mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p><b>12. Ai Capigruppo viene inoltre inviato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta e pubblicate all'Albo Pretorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000, a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica o fax.</b></p>
--	--



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27.04.2012

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 5 dell'ordine del giorno.

Intervengono l'Assessore Petrina, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Bottecchia e il Consigliere Maschi.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	19	
Voti favorevoli	12	
Astenuti	1	Bottecchia
Voti contrari	6	Borella, Fugolo, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	19	
Voti favorevoli	12	
Astenuti	1	Bottecchia
Voti contrari	6	Borella, Fugolo, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.*

*IL PRESIDENTE*  
*GASTALDON Mirco*

*IL SEGRETARIO*  
*BUSON dr. Roberto*

---

N°419 registro atti pubblicati

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08.05.2012

Addì 08.05.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 02.06.2012

Lì 04.06.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
.....

---